

## Gentile Collega,

prosegue l'invio dell'**Informatore Giuridico dell'Ordine degli Avvocati di Roma**, il servizio gratuito di informazione giuridica, realizzato in collaborazione con Wolters Kluwer Italia.

L'Ordine degli Avvocati di Roma, settimanalmente, ti invierà nella casella di posta elettronica:

- le principali novità normative
- la rassegna della giurisprudenza più significativa, di legittimità e di merito
- l'Osservatorio dei lavori parlamentari.

L'occasione ci è gradita per porgere i nostri migliori saluti.

Il Consigliere Segretario	Il Consigliere Tesoriere	Il Presidente
Mario Scialla	Alessandro Graziani	Antonino Galletti

## Ultimissime

### Gratuito patrocinio per imputati e indagati: in gazzetta il D.Lgs. di recepimento della direttiva UE

È stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 72 del 26 marzo 2019 il D.Lgs. 7 marzo 2019, n. 24 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2016/1919 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo." Il provvedimento entrerà in vigore il 10 aprile 2019.

### Brevetto unitario e Tribunale unificato dei brevetti: l'Italia fa un altro passo avanti

Col D.lgs. 19 febbraio 2019, n. 18 (in vigore dal 27 marzo 2019), destinato ad entrare in vigore il prossimo 27 marzo, il Governo italiano ha adottato alcune disposizioni di adeguamento, coordinamento e raccordo della normativa nazionale al Regolamento (UE) n. 1257/2012 sul brevetto europeo ad effetti unitari (meglio noto come Brevetto Unitario) e all'Agreement istitutivo del Tribunale unificato europeo dei brevetti (Unified Patent Court: UPC).

### Quali le condizioni per l'impugnabilità dei pareri dall'A.NA.C.?

La sentenza del Consiglio di Stato n. 1622/2019 ammette l'impugnazione avverso un parere di precontenzioso non vincolante unitamente alla determina della Stazione appaltante di annullamento in autotutela della procedura di gara. Ad avviso del Collegio, anche un parere non

## Osservatorio parlamentare



### Conversione in legge di reddito di cittadinanza e quota 100

Atto Senato n. 1018-B  
Conversione in legge, con  
modificazioni del decreto-  
legge 28 gennaio 2019, n.  
4, recante disposizioni  
urgenti in materia di reddito  
di cittadinanza e di  
pensioni.

**Iter** 27 marzo  
2019: Approvato  
definitivamente, non ancora  
pubblicato

### Legittima difesa

Atto Senato n. 5-199-234-  
253-392-412-563-652-B  
Modifiche al codice penale  
e altre disposizioni in  
materia di legittima difesa.

**Iter** 26 marzo 2019: esame  
in assemblea.

### Introduzione reato diffusione video privati

Atto Senato n. 1076  
Introduzione dell'articolo  
612-ter del codice penale in  
materia di pubblicazione e  
diffusione di immagini o  
video privati sessualmente  
espliciti senza il consenso  
delle persone  
rappresentate.

**Iter** 19 marzo 2019: in  
corso di esame in  
commissione.

vincolante può assumere «connotazione lesiva tutte le volte in cui, riferendosi ad una fattispecie concreta, sia fatto proprio dalla stazione appaltante, la quale, sulla base di esso, abbia assunto la relativa determinazione provvedimentale». Si conferma così l'estensione del sindacato del giudice amministrativo sulla motivazione del parere espresso dall'A.N.A.C., sindacato che, nel caso di specie, ha condotto all'annullamento giurisdizionale del provvedimento della Stazione appaltante e del parere stesso quale atto "presupposto".

### **Il lacunoso trattamento dei dati personali in ambito sanitario: l'intervento del Garante**

Il Garante per la Protezione dei Dati Personali, con provvedimento n. 55 del 7 marzo 2019, è intervenuto per fornire utili chiarimenti in seguito alle numerose segnalazioni e quesiti pervenuti circa l'applicazione della disciplina per il trattamento dei dati personali relativi allo stato di salute, in ambito sanitario. Tuttavia, il quadro offerto da tale disciplina appare, ancora oggi, frammentato e lacunoso e necessita di ulteriori integrazioni da parte del Garante. Garante Privacy, provvedimento 7 marzo 2019, n. 55

### **Il diritto di visita dei nonni: la giurisprudenza più recente**

All'interno delle dinamiche dei rapporti intrafamiliari rilevanti in tema di diritto di famiglia, un acceso dibattito in giurisprudenza ed in dottrina ha riguardato il riconoscimento in capo agli ascendenti – e più generalmente dei parenti - di un autonomo «diritto di visita» dei nipoti minorenni, finalizzato ad assicurare il mantenimento di una adeguata relazione personale con essi, spesso a fronte di potenziali conflitti con i genitori nelle situazioni di crisi della vita familiare, per le condotte di ostacolo alla frequentazione con i nonni funzionale al sereno sviluppo del rapporto tra i minori ed i propri ascendenti.

## **News dal Legislatore**

### **Comunicato 22 marzo 2019 (G. U. 22 marzo 2019, n. 69)**

Avviso di applicazione dell'ora legale sul territorio italiano per l'anno solare 2019 in conformità al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 maggio 2016 - Determinazione dei periodi di vigenza dell'ora legale sul territorio italiano per il quinquennio 2017-2021.

### **D.Lgs. 7 marzo 2019, n. 24 (G. U. 26 marzo 2019, n. 72)**

Attuazione della direttiva (UE) 2016/1919 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo.

### **D.Lgs. 21 febbraio 2019, n. 23 (G.U. 26 marzo 2019, n. 72)**

Attuazione della delega di cui all'articolo 7, commi 1 e 3, della legge 25 ottobre 2017, n. 163, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE.

### **Reg. (CE) 13 dicembre 2018, n. 2019/365/UE (G.U.U.E. 22 marzo 2019, n. L 81)**

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure e i formulari per lo scambio di informazioni sulle sanzioni, sulle misure e sulle indagini ai sensi del regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE).

## Focus prassi

### Risp. 26 marzo 2019, n. 83 ( Emanata dall'Agenzia delle entrate)

Credito di imposta in favore delle imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145 Interpello ex articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212.

### Newsletter 25 marzo 2019, n. 451 (Emanata dal Garante per la protezione dei dati personali)

- Sanità dopo il Gdpr, i chiarimenti del Garante;
- Banche, dati sanitari, carte fedeltà nel piano ispettivo del Garante Privacy;
- No al "braccialetto" elettronico al polso degli operatori ecologici;
- Privacy e intelligenza artificiale: vigilare sugli algoritmi.;

### Principio di diritto 22 marzo 2019, n. 11 (Emanato dall'Agenzia delle entrate)

Esercizio dell'opzione per i marchi nel periodo di "grandfathering" Art. 13, comma 1, decreto ministeriale 28 novembre 2017.

### Nota 14 marzo 2019, n. 2594 ( Emanata dall'I.N.L)

Art. 1, comma 445, lett. e), L. n. 145/2018 - maggiorazioni sanzioni - indicazioni operative.

## News dalla Magistratura

### Civile e procedura civile

#### Cass. civ., Sez. Unite, 26 marzo 2019, n. 8416

#### **NOTIFICAZIONE IN MATERIA CIVILE. Notificazione a mezzo posta - SANZIONI AMMINISTRATIVE E DEPENALIZZAZIONE**

Sono affidati in via esclusiva al fornitore del servizio universale i servizi di notificazione in materia di atti giudiziari di cui alla legge n. 890 del 1982 e successive modifiche ed i servizi relativi alle notifiche a mezzo posta in materia di sanzioni amministrative connesse alle violazioni del C.d.S. (D.Lgs. n. 285 del 1992). Deve, dunque, escludersi che la notificazione del p.v. di contestazione della violazione ed irrogazione della sanzione ex art. 17, R.D. n. 1775 del 1933, benché non rientrante tra quelle previste per le violazioni del C.d.S., possa essere effettuata da gestore privato del servizio di posta, trovando comunque applicazione la disposizione speciale di cui all'art. 18, legge n. 689 del 1981, in base alla quale la notifica dell'ordinanza ingiunzione può essere eseguita dall'Ufficio con le modalità di cui alla legge n. 890 del 1982, ossia col sistema delle notifiche a mezzo posta, giacché tale disposizione è stata inserita nel corpo dell'art. 18 citato dall'art. 10, comma 6, della legge n. 265 del 1999, entrata in vigore successivamente al D.Lgs. n. 261 del 1999 nella sua versione originaria e, come tale, doveva essere applicata in relazione all'ordinanza ingiunzione in parola.

#### Cass. civ., Sez. Unite, 25 marzo 2019, n. 8311

#### **CASSAZIONE CIVILE. Provvedimenti impugnabili - CORTE COSTITUZIONALE. Sentenze della Corte Costituzionale**

La pronuncia n. 6 del 2018 con la quale la Consulta ha chiarito le ipotesi in cui può ritenersi configurabile il vizio di eccesso di potere giudiziario denunziabile con il ricorso in Cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione, benché recante la declaratoria di inammissibilità della questione scrutinata, ha carattere vincolante. Detta pronuncia ha, infatti, identificato gli ambiti dei poteri attribuiti alle differenti giurisdizioni dalla Costituzione, nonché i presupposti ed i limiti del ricorso ex

art. 111, comma 8, Cost., così decidendo una questione che involge l'interpretazione di norme costituzionali e l'identificazione dei confini tra poteri da queste stabiliti (con riguardo a quelli tra le giurisdizioni contemplate dal parametro), che non può non spettare alla Corte costituzionale, quale interprete ultimo delle norme costituzionali.

**Cass. civ., Sez. II, 25 marzo 2019, n. 8277**

**INQUINAMENTO - RADIOCOMUNICAZIONI - Impianti di ripetizione**

In ordine alla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, la fissazione a livello nazionale dei valori-soglia, non derogabili dalle Regioni nemmeno in senso più restrittivo, rappresenta il punto di equilibrio fra le esigenze contrapposte di evitare al massimo l'impatto delle emissioni elettromagnetiche e di realizzare impianti necessari al Paese, nella logica per cui la competenza delle Regioni in materia di trasporto dell'energia e di ordinamento della comunicazione è di tipo concorrente, vincolata ai principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato.

**Società, fallimento, tributario**

**Cass. civ., Sez. VI-5, Ord., 26 marzo 2019, n. 8409**

**IMPOSTA REGISTRO. Agevolazioni in genere**

In tema di imposta di registro per l'acquisto della prima casa, l'art. 10, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 23 del 2011, che, nel sostituire l'art. 1, comma 2, della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, ha identificato gli immobili non di lusso, cui applicare l'imposta agevolata, in base al classamento catastale e non più alla stregua dei parametri di cui al D.M. 2 agosto 1969, pur non potendo trovare applicazione, quanto alla debenza del tributo, agli atti negoziali anteriori alla data della sua entrata in vigore (7 aprile 2011), può tuttavia spiegare effetti ai fini sanzionatori, in applicazione del principio del favor rei. L'esposto principio deve ritenersi applicabile in caso di fruizione, da parte dell'acquirente di immobile a titolo oneroso, dell'aliquota IVA agevolata per effetto del disposto di cui all'art. 33, D.Lgs. n. 175 del 2014. (Nel caso concreto il giudice tributario ha erroneamente ritenuto inapplicabili all'acquisto immobiliare con aliquota IVA agevolata le disposizioni introdotte dal D.Lgs. n. 175 del 2014, anche con riferimento alle sanzioni.)

**Cass. pen., Sez. V, ud. 11 dicembre 2018 - dep. 26 marzo 2019, n. 13189**

**BANCAROTTA E REATI NEL FALLIMENTO - FALLIMENTO. Società in genere - SEQUESTRO PENALE. Sequestro preventivo**

La società di comodo e la titolarità delle sue quote, qualora costituiscano lo strumento attraverso il quale il fallito continui a svolgere la propria attività imprenditoriale, non possono in sé e per sé costituire oggetto di sequestro preventivo, atteso che nulla vieta che il fallito prosegua fuori del fallimento una precedente attività, ovvero ne intraprenda una nuova, fatte salve le ragioni dei creditori concorsuali. Di talché ai fini dell'adozione di un provvedimento di sequestro preventivo occorre un collegamento strumentale tra reato fallimentare e cosa sequestrata e non tra il reato e la persona. (Nel caso concreto non è dato ricavare l'anzidetto nesso strumentale tra tutte le quote della società ritenuta di comodo, nella quale sono confluiti i beni drenati dalla società fallita, nonché il relativo compendio aziendale nella sua interesse, ed il contestato reato di bancarotta fraudolenta.)

**Cass. civ., Sez. I Ord., 15 marzo 2019, n. 7500**

**FALLIMENTO. Ammissione al passivo (insinuazione tardiva)**

In materia fallimentare la domanda di insinuazione tardiva è ammissibile solo se diversa, per petitum e causa petendi, rispetto alla domanda di insinuazione ordinaria, essendo altrimenti preclusa dal giudicato interno formatosi sull'istanza tempestiva. Ciò in quanto il sistema della legge fallimentare, in ragione del principio generale che riconosce carattere giurisdizionale e

decisorio ai procedimenti di verifica del passivo, esclude la possibilità di proporre una nuova insinuazione per un credito o una parte di esso che siano già stati in precedenza esclusi dal novero del passivo. Nel caso in cui, invece, sia mancata una specifica domanda di insinuazione al passivo resta proponibile la domanda tardiva del credito che non sia stato ancora reclamato, anche nel caso in cui la stessa riguardi i soli interessi moratori rispetto a un credito per sorte capitale già ammesso in via tempestiva, in quanto una simile domanda, fondata sul ritardo nell'adempimento, non rimane preclusa, stante la diversità della rispettiva causa petendi, dalla precedente statuizione, salvo che gli interessi costituiscano una mera componente della pretesa già azionata.

## Lavoro e previdenza sociale

**Cass. civ., Sez. lavoro, 26 marzo 2019, n. 8385**

### **DANNI IN MATERIA CIVILE E PENALE - LAVORO (RAPPORTO DI). Contratto a termine**

L'art. 32 della legge n. 183 del 2010 non si limita a forfetizzare il risarcimento del danno dovuto al lavoratore illegittimamente assunto a termine, ma, innanzitutto, assicura a quest'ultimo l'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato; il danno forfetizzato dall'indennità prevista dalla norma copre soltanto il periodo cd. intermedio, quello che corre dalla scadenza del termine fino alla sentenza che accerta la nullità di esso e dichiara la conversione del rapporto. Ne deriva che, a partire da tale sentenza, è da ritenere che il datore di lavoro sia indefettibilmente obbligato a riammettere in servizio il lavoratore e a corrispondergli, in ogni caso, le retribuzioni dovute, anche in ipotesi di mancata riammissione effettiva. Anche a seguito della norma di interpretazione autentica di cui all'art. 1, comma 13, legge n. 92 del 2012 dell'art. 32, della legge n. 183 del 2010, la sentenza che accerta la nullità della clausola appositiva del termine ed ordina la ricostituzione del rapporto illegittimamente interrotto, cui è connesso l'obbligo del datore di riammettere in servizio il lavoratore, è di natura dichiarativa e non costitutiva. La conversione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato opera, pertanto, con effetto ex tunc dall'illegittima stipulazione del contratto a termine, mentre l'indennità di cui all'art. 32, ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso fra la scadenza del termine e la pronuncia del provvedimento con il quale il giudice abbia ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro.

**Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 26 marzo 2019, n. 8381**

### **LAVORO E PREVIDENZA (CONTROVERSIE IN TEMA DI). Prova civile**

Nel rito del lavoro i mezzi istruttori, preclusi alle parti, possono essere ammessi d'ufficio ma suppongono, tuttavia, la preesistenza di altri mezzi istruttori, ritualmente acquisiti, che siano meritevoli dell'integrazione affidata alle prove ufficiose. L'indisponibilità che consente la produzione tardiva di documenti, peraltro, suppone che, al momento fissato a pena di preclusione o decadenza per la loro produzione, fosse oggettivamente impossibile disporne, trattandosi di documenti la cui formazione risulti necessariamente successiva a tale momento. (Nel caso di specie, la parte ha giustificato la tardività della produzione con riferimenti generici e tale giustificazione, correttamente, non è stata ritenuta idonea.)

**Cass. civ., Sez. Unite, 22 marzo 2019, n. 8228**

### **FORZE ARMATE - TRATTATI**

Ai fini della decisione delle controversie relative al lavoro prestato in favore degli organi militari e degli uffici civili dei Paesi aderenti alla NATO, occorre fare riferimento all'art. 9, n. 4, della Convenzione di Londra del 19 giugno 1951, resa esecutiva in Italia con legge 30 novembre 1955, n. 1335, secondo cui le esigenze locali in materia di manodopera civile di una forza armata o di un elemento civile sono soddisfatte allo stesso modo di quelle dei servizi analoghi dello Stato ricevente, con la loro assistenza e per il tramite dei servizi della manodopera. Le condizioni di impiego e di lavoro, in particolare i salari e gli accessori di salari e le condizioni per la protezione dei lavoratori (cd. personale a statuto locale) sono regolamentate in conformità alla legislazione in vigore dello Stato ricevente. Tali lavoratori civili impiegati da una forza armata o da un elemento civile non sono in alcun caso considerati come membri di detta forza armata o di detto elemento

civile.

## Penale e procedura penale

**Cass. pen., Sez. III, ud. 8 febbraio 2019 - dep. 26 marzo 2019, n. 13075**

### **EDILIZIA E URBANISTICA. Reati edilizi - SEQUESTRO PENALE. Sequestro preventivo**

L'incidenza di un intervento edilizio sul carico urbanistico deve essere considerata con riferimento all'aspetto strutturale e funzionale dell'opera ed è rilevabile anche nel caso di una concreta alterazione dell'originaria consistenza sostanziale di un manufatto in relazione alla volumetria, alla destinazione o all'effettiva utilizzazione, tale da determinare un mutamento dell'insieme delle esigenze urbanistiche valutate in sede di pianificazione, con particolare riferimento agli standard fissati dal D.M. 2 aprile 1968, n. 1444. Ciò premesso, il sequestro preventivo di un immobile abusivo ultimato si ritiene possibile anche nel caso di utilizzo dell'opera in conformità alle destinazioni di zona, allorquando il manufatto presenti una consistenza volumetrica tale da determinare comunque un'incidenza negativa concretamente individuabile sul carico urbanistico, sotto il profilo dell'aumentata esigenza di infrastrutture e di opere collettive correlate.

**Cass. pen., Sez. III, ud. 17 gennaio 2019 - dep. 22 marzo 2019, n. 12721**

### **PROCEDIMENTO PENALE**

Qualora l'istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato sia stata presentata in assenza del programma di trattamento, non essendone stata possibile l'elaborazione, ed in forza della sola richiesta di questa (art. 464-bis, comma 4, c.p.p.), il giudice deve rinviare l'adozione del provvedimento ad un momento successivo, ossia all'avvenuta disponibilità del programma medesimo; quel che, pertanto, impone di assegnare alla nozione di "impossibilità" di elaborazione in esame un carattere relativo (ossia limitato al solo momento della presentazione dell'istanza), non certo assoluto, atteso che ciò precluderebbe in toto qualunque decisione da parte del giudice e, a monte, vizierebbe di inammissibilità la domanda di sospensione, in chiaro contrasto con la seconda parte del primo periodo dell'art. 464-bis, comma 4, c.p.p.

**Cass. pen., Sez. VI, ud. 14 marzo 2019 - 20 marzo 2019, n. 12541**

### **REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

In tema di reati contro la pubblica amministrazione, il patteggiamento di una pena detentiva anche nella forma c.d. allargata preclude l'applicazione della riparazione pecuniaria di cui all'art. 322-quater c.p., presupponendo essa la pronuncia di una sentenza di "condanna" propriamente detta, cioè resa a seguito di rito ordinario o abbreviato.

## Amministrativo

**Cons. Stato, Sez. V, 25 marzo 2019, n. 1969**

### **APPALTO PUBBLICO**

Il corretto svolgimento del procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta presuppone l'effettività del contraddittorio (fra Amministrazione appaltante ed offerente), di cui costituiscono corollari l'assenza di preclusioni alla presentazione di giustificazioni ancorate al momento della scadenza del termine di presentazione delle offerte; il giudizio di anomalia o di incongruità dell'offerta costituisce espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo in caso di macroscopica illogicità o di erroneità fattuale, che rendano palese l'inattendibilità complessiva dell'offerta; la valutazione di congruità deve essere, perciò, globale e sintetica, senza concentrarsi esclusivamente ed in modo parcellizzato sulle singole voci di prezzo, dal momento che l'obiettivo dell'indagine è l'accertamento dell'affidabilità dell'offerta nel suo complesso e non già delle singole voci che lo compongono.

**Cons. Stato, Sez. III, 25 marzo 2019, n. 1967**

**GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA. Appello. Notificazioni**

E' inammissibile l'appello notificato agli indirizzi PEC dell'Amministrazione (nel caso di specie il Ministero dell'Interno) anziché dell'Avvocatura Generale dello Stato, in caso di mancata costituzione in giudizio della medesima Amministrazione intimata. In questo caso la notifica deve considerarsi nulla, con conseguente inammissibilità dell'appello stesso, ove l'Amministrazione evocata non abbia sanato tale nullità con la propria costituzione in giudizio trovando applicazione, sotto quest'ultimo profilo, il principio di conservazione degli atti processuali, una volta che sia stato comunque conseguito lo scopo a cui gli stessi erano preordinati, ai sensi dell'art. 156 c.p.c.

**T.R.G.A. Trentino-Alto Adige, Trento, Sez. Unica, 22 marzo 2019, n. 51**

**GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA. Decisione amministrativa. Interesse a ricorrere**

La causa può essere trattenuta in decisione in sede di udienza camerale fissata per la discussione dell'istanza cautelare e decisa con sentenza in forma semplificata anche nel caso in cui la parte si sia opposta alla definizione del giudizio con sentenza breve, manifestando la necessità di proporre motivi aggiunti, laddove risulti l'inammissibilità sia del ricorso che degli eventuali motivi aggiunti. (dichiara il ricorso inammissibile)

Nel processo amministrativo l'interesse a ricorrere è condizione dell'azione e corrisponde a una specifica utilità o posizione di vantaggio che attiene ad uno specifico bene della vita, contraddistinto indefettibilmente dalla personalità e dall'attualità della lesione subita, nonché dal vantaggio ottenibile dal ricorrente. In sostanza, sussiste interesse al ricorso se la posizione azionata dal ricorrente lo colloca in una situazione differente dall'aspirazione alla mera ed astratta legittimità dell'azione amministrativa genericamente riferibile a tutti i consociati, se sussiste una lesione della sua posizione giuridica, se è individuabile un'utilità della quale esso fruirebbe per effetto della rimozione del provvedimento e se non sussistono elementi tali per affermare che l'azione si traduce in un abuso della tutela giurisdizionale. (dichiara il ricorso inammissibile)

## Focus Giurisprudenza UE

**Corte giustizia Unione Europea Sez. I, Sent., 21/03/2019, n. 702/17**

**CONCESSIONI**

**IDROCARBURI**

Il diritto dell'Unione in materia di concessioni di servizio pubblico, letto alla luce del principio della certezza del diritto, non osta a una normativa nazionale, come quella discussa nel procedimento principale, che modifica le norme di riferimento per il calcolo del rimborso al quale i titolari di concessioni di distribuzione di gas naturale rilasciate in assenza di una procedura di gara hanno diritto a seguito della cessazione anticipata di tali concessioni ai fini di una loro nuova assegnazione mediante gara.

**Corte giustizia Unione Europea Sez. IV, Sent., 21/03/2019, n. 350/17**

**OPERE PUBBLICHE E SERVIZI (APPALTO DI). Servizi e forniture**

L'art. 5 e l'art. 8, par. 2, del regolamento (CE) n. 1370/2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70, devono essere interpretati nel senso che l'articolo 5 non è applicabile a un procedimento di aggiudicazione svoltosi prima del 3 dicembre 2019, cosicché un'autorità competente che, mediante una decisione di aggiudicazione conclusiva di una procedura di gara, attribuisca prima di tale data un contratto di concessione di un servizio pubblico di trasporto locale di passeggeri su strada non è tenuta a conformarsi a detto articolo.

**Corte giustizia Unione Europea Sez. X, Sent., 21/03/2019, n. 245/18**

**UNIONE EUROPEA. Servizi di pagamento**

L'art. 74, par. 2, della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE, deve essere interpretato nel senso che ove un ordine di pagamento sia eseguito conformemente all'identificativo unico fornito dall'utente di servizi di pagamento, che non corrisponde al nome del beneficiario specificato dall'utente stesso, la limitazione della responsabilità del prestatore di servizi di pagamento, prevista dalla disposizione in parola, si applica sia al prestatore di servizi di pagamento del pagatore, sia al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario.

## Per approfondire

### **Il reato di abuso d'ufficio: caos normativo, inefficienza della P.A.**

Esiste una diffusa e condivisa consapevolezza della modesta efficienza della Pubblica Amministrazione. Tanto nell'apparato organizzativo, quanto – e soprattutto – nel momento decisionale. L'esperienza diretta, prim'ancora delle ricerche di campo e dell'elaborazione statistica dei risultati, consegna la triste realtà di una macchina inceppata nella marcia, incapace di procedere a pieno regime, nonostante la ricca dotazione di serie.

### **Clausole abusive, sì all'annullamento retroattivo del mutuo denominato in valuta estera**

È contraria al diritto dell'Unione la normativa ungherese che esclude l'annullamento retroattivo di un contratto di mutuo denominato in valuta estera contenente una clausola abusiva relativa al rischio di cambio. Lo ha affermato la Corte di Giustizia Ue con la sentenza del 14 marzo 2019, in base alla quale l'annullamento del contratto deve essere possibile qualora esso non possa sussistere senza la clausola abusiva.

### **Appalti, l'AG ritiene discriminatoria l'esclusione automatica dalla gara per pregressa risoluzione del contratto**

Il Codice appalti italiano (art. 80, c. 5, lett. a) prevede che possa essere escluso da una (nuova) procedura di appalto il candidato che, essendo stato aggiudicatario di un contratto precedente, sia incorso in significative carenze nella sua esecuzione, con conseguente risoluzione di questo (primo) contratto. Dalle stesse disposizioni, poi, sembra potersi evincere che, nel valutare l'affidabilità dei candidati nella nuova procedura di appalto, l'amministrazione aggiudicatrice non possa tenere considerare quale motivo di esclusione le suddette carenze, nel caso in cui l'operatore economico che vi sia incorso abbia impugnato in giudizio la risoluzione del (primo) contratto. Tale possibile effetto del ricorso giurisdizionale, secondo le conclusioni dell'A.G. M. Campos Sánchez-Bordona Corte del 7 marzo 2019 (C 41-18), non sarebbe conforme ai principi ispiratori della direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici e potrebbe portare a risultati discriminatori per altri offerenti incorso in gravi illeciti: si tradurrebbe, infatti, in ultima analisi, in un premio all'inadempimento contrattuale grave, esimendo di fatto l'autore dalle sue successive conseguenze in virtù della mera proposizione di un'azione in giudizio. Corte costituzionale, sentenza 8 marzo 2019, n. 41



